



Bruxelles, 22 marzo 2019
(OR. en, de, el)

Fascicolo interistituzionale:
2016/0392(COD)

7604/19
ADD 1 REV 1

CODEC 692
AGRI 153
WTO 80

NOTA PUNTO "I/A"

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato speciale Agricoltura/Consiglio
Oggetto:	Progetto di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione e all'etichettatura delle bevande spiritose, all'uso delle denominazioni di bevande spiritose nella presentazione e nell'etichettatura di altri prodotti alimentari, nonché alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e all'uso dell'alcole etilico e di distillati di origine agricola nelle bevande alcoliche, e che abroga il regolamento (CE) n. 110/2008 (prima lettura) - Adozione dell'atto legislativo - Dichiarazioni

Dichiarazione della Commissione sulle norme in materia di etichettatura

La Commissione dichiara che, in caso di ricorso ai poteri delegati di cui all'articolo 19, paragrafo 1, e all'articolo 50, paragrafo 3, si presterà particolare attenzione alla trasparenza delle informazioni destinate ai consumatori per tutte le bevande spiritose immesse sul mercato dell'Unione europea.

Dichiarazione della Commissione sulla clausola di separazione

La Commissione ricorda che il punto 31 dell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" prevede che i poteri conferiti possono essere raggruppati purché la Commissione fornisca giustificazioni obiettive fondate sul collegamento sostanziale tra due o più poteri contenuti in un unico atto legislativo e sempreché l'atto legislativo in questione non preveda altrimenti. La Commissione osserva che i colegislatori hanno convenuto di escludere il raggruppamento di poteri nel presente caso, il che potrebbe causare oneri amministrativi supplementari e rendere l'accesso a un insieme semplice e completo di strumenti giuridici meno facile per i soggetti interessati dal quadro giuridico. La Commissione ritiene che ciò non possa costituire un precedente per altri negoziati legislativi in corso.

Dichiarazione comune della Germania, della Danimarca e della Finlandia

Le delegazioni tedesca, danese e finlandese presumono che la Commissione europea, in coordinamento con l'EFSA, riesami di propria iniziativa e a tempo debito i tenori ammissibili di acido cianidrico e di carbammato di etile nelle acquaviti di frutta con nocciolo e nelle acquaviti di residui di frutta con nocciolo e, se necessario, adotti misure volte a ridurre tali tenori, onde assicurare la massima protezione preventiva della salute dei consumatori nell'Unione europea.

Dichiarazione della Grecia

La Grecia desidera ringraziare la Commissione e la presidenza del Consiglio per gli sforzi profusi, nel corso dei negoziati, al fine di elaborare un nuovo regolamento sulle bevande spiritose.

Nonostante questi sforzi, la Grecia non può appoggiare il regolamento proposto in quanto ritiene che, nella sua forma finale, esso non risponda alle particolari caratteristiche del settore né tenga conto delle sue esigenze pratiche, considerata l'importanza che rivestono le bevande spiritose nel commercio di esportazione e nel patrimonio culturale dell'UE.

Nello specifico, riteniamo che su questioni di particolare importanza, quali il regime delle indicazioni geografiche e la relativa procedura di riconoscimento, non siano state prese in considerazione le particolari caratteristiche del settore, mentre è stato ignorato il regime specifico delle indicazioni geografiche stabilite di cui al regolamento originario n. 1576/89, che ne ha consentito il riconoscimento in base a un accordo politico in sede di Consiglio.

Infine, il regolamento proposto solleva questioni riguardanti la trasparenza e l'efficacia degli interventi degli Stati membri nella misura in cui prevede che materie fondamentali per il settore e di particolare importanza politica ed economica siano disciplinate da atti delegati della Commissione.
